

COMUNE DI VILLA D'OGNA

(Provincia di Bergamo)



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'ISTITUZIONE

DELL'ADDIZIONALE COMUNALE

I.R.P.E.F.

(Imposta sul reddito delle persone fisiche)

Approvato con deliberazione consiliare n. 18 in data 03.08.2015.
Modificato con deliberazione consiliare n. ____ in data _____

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per la disciplina dell'imposta devono interderesi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Articolo 2
SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale in oggetto è liquidata e riscossa dal Comune di Villa d'Ogna, ai sensi del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i.

Articolo 3
SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale viene applicata, per ogni annualità d'imposta, ai contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Villa d'Ogna, alla data del 1° gennaio di tale annualità.

Articolo 4
DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. La variazione dell'aliquota dell'imposta di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998.
2. *Per l'anno 2019 l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nello 0,50% (1)*
3. Per gli anni successivi, l'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti, in assenza di provvedimento si intende confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio).

Articolo 5
ESENZIONI

1. *Ai sensi dell'art. 1, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta fino a un reddito di € 12.000,00, pertanto l'aliquota si applica ai redditi superiori a € 12.001,00 (2)*

(1) (2) articoli modificati con delibera C.C. N. ____ DEL _____

Articolo 6 VERSAMENTO

1. L'imposta viene versata dal contribuente contestualmente al versamento, sia in acconto che a saldo, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Il versamento deve essere effettuato direttamente al Comune di Villa d'Ogna, attraverso lo specifico codice tributo assegnato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. I contribuenti possono, in sede di versamento unitario, compensare i crediti e i debiti relativi all'addizionale comunale con ogni altra imposta, contributo o somma indicati all'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997.
4. L'acconto relativo all'addizionale comunale deve essere versato nella misura del 30% dell'addizionale applicata al reddito imponibile dell'annualità precedente, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 commi 2 e 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 7 ADEMPIMENTI DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA

1. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati agli stessi, i sostituti d'imposta di cui agli artt. 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973 dovranno effettuare i seguenti adempimenti:
 - Trattenere l'acconto dell'addizionale in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo;
 - Trattenere il saldo dell'addizionale, determinato all'atto delle operazioni di conguaglio, in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, l'addizionale residua deve essere prelevata in un'unica soluzione.
3. L'importo da trattenere e quello trattenuto devono essere indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998.

Articolo 8 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile per la gestione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è il Responsabile del Servizio Economico/Finanziario.

Articolo 9 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante : "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 10 TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante : "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 11 PUBBLICAZIONE

1. La deliberazione relativa all'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 05.06.2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico.

Articolo 12 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2015.